



TRIBUNALE DI CATANIA

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, Sezione II penale, in composizione monocratica, nella persona del dott. Domenico Massimo Sapienza, all'esito della udienza del 8.06.2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

Nel procedimento penale nei confronti di:

[REDACTED]
nato a [REDACTED] il [REDACTED]
elettivamente domiciliato [REDACTED]
libero, presente
Difeso di fiducia dall'avv. Davide Tutino
Del foro di Catania procuratore speciale no

IMPUTATO

(vd. foglio allegato)

Parte civile: [REDACTED]

Difesa da: [REDACTED]

Conclusioni delle parti:

Il PM chiede: assoluzione perché il fatto non sussiste

Il difensore chiede: si associa

N. 4120/23 Reg. Sent

N. [REDACTED] R.G. Dib.

N. [REDACTED] R.G.N.R.

Depositata in cancelleria

1 SET. 2023

Il [REDACTED] FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Carmelo Randazzo

Avviso ex art. 548 c.p.p.

Il

Esecutiva

Il

Art. 27 R.E.

Il

Art. 28 R.E.

Il

Art. 160 TULPS

Il

Redatta Scheda

Il

Campione penale

Art.

Fug./Mod. 42

Il

Uff. Corpi di Reato

Il

[Signature]

Art. 570 co. 2 c.p. perché, non corrispondendo l'assegno di mantenimento (pari a € 200,00 al mese da rivalutarsi annualmente) a favore del figlio [REDACTED] – assegno il cui ammontare è stato stabilito dal Tribunale di Catania con provvedimento del [REDACTED] – faceva mancare i mezzi di sussistenza nei confronti del predetto figlio minore, sottraendosi, in tal modo, agli obblighi di assistenza nei confronti di quest'ultimo.

In Catania, dall'aprile del 2012 con condotta permanente

M

Ritenuto in fatto e in diritto

Con decreto del 9.08.2018 [REDACTED] è stato citato in giudizio per rispondere del reato di cui all'art. 570 2^ comma c.p., meglio specificato in epigrafe.

Alla udienza del 22.10.2020 si costituiva parte civile la parte offesa [REDACTED] e alla udienza dell'11.02.2021, aperto il dibattimento, il Tribunale ammetteva le prove come richieste dalle parti.

Alla udienza del 23.05.2022 veniva escussa la [REDACTED] la quale riferiva che era stata sposata con l'imputato, dal quale aveva avuto un figlio. Nel 2010 i due si erano separati. Con provvedimento del 9.03.2012 il Tribunale di Catania stabilito a carico dell'imputato un assegno mensile di mantenimento per il minore pari a 200,00. L'imputato non aveva corrisposto quanto impostogli dal Tribunale e non era stato presente nella vita del figlio. La [REDACTED] dichiarava di essere dal 2012 una [REDACTED]. Precedentemente aveva lavorato in una azienda privata. Al figlio non erano mancati i mezzi di sussistenza tranne per un breve periodo nel quale, per prepararsi al concorso per insegnante aveva smesso di lavorare.

Alla udienza del 23.03.2023 l'imputato si sottoponeva ad esame. Rappresentava che nel 2010 la sua ex moglie aveva lasciato la casa coniugale e da allora le aveva sempre vietato di vedere il figlio. Lui aveva avuto nel 2014 un altro figlio da una nuova relazione e la [REDACTED] gli aveva intimato di nascondere al figlio persino la esistenza di un fratello. Egli aveva lavorato sempre saltuariamente e allo stato percepiva il reddito di cittadinanza. Era ricorso all'aiuto della di lui madre per cercare di ottemperare alla corresponsione dell'assegno di mantenimento e questa aveva sempre dato qualcosa al nipote sino a quando la [REDACTED] si era trasferita in Nord Italia. In ogni caso era comunque stato costretto a ricorrere all'aiuto della Caritas di [REDACTED] che dal 2016 lo assiste anche economicamente.

Veniva sentita [REDACTED], madre dell'imputato, la quale confermava di avere sempre corrisposto qualcosa economicamente al nipote sino al trasferimento in Nord Italia. Il figlio aveva sempre avuto problemi economici tanto da essere aiutato, oltre che da lei, anche dalla Chiesa.

Veniva sentita [REDACTED], responsabile della Caritas parrocchiale di [REDACTED], che riferiva di conoscere il [REDACTED] in quanto lo stesso aveva chiesto aiuto sin dal 2017 alla sua organizzazione. La Caritas aiutava l'imputato fornendo lui cibo ma anche pagando le bollette di luce e gas

All'udienza del 24.11.2022, chiuso il dibattimento, le parti concludevano come in atti e il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, emetteva la presente sentenza, assegnando giorni novanta per il deposito della motivazione, stante la necessità di redigere adeguata motivazione e stante anche il carico di lavoro dell'ufficio.

Ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria dibattimentale l'imputato debba essere mandato assolto dai reati a lui iscritti perché il fatto non sussiste.

L'art. 570 c.p. punisce la condotta di chiunque, abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottragga agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale o alla qualità di coniuge.

La norma presidia un generico dovere di assistenza nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo colui o colei che abbandonando il domicilio domestico, o comunque serbando una condotta contraria all'ordine



o alla morale della famiglia come ad esempio dilapidando i beni dei figli minori o del coniuge o facendo mancare agli stessi i mezzi di sussistenza, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge.

In materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta in re ipsa una condizione soggettiva dello stato di bisogno, che obbliga i genitori, indipendentemente dalle possibilità economiche, a contribuire al loro mantenimento assicurando i predetti mezzi di sussistenza.

La mera condotta omissiva, tuttavia, non integra il reato de quo, ma è necessaria la prova dello stato di bisogno in capo alla persona offesa. L'assenza di tale situazione deve essere provata, unitamente ad una eventuale impossibilità ad adempiere, dal genitore omissivo, mentre non risulta necessario provare lo stato di bisogno dei figli minori, la cui sussistenza è sempre presunta.

La Suprema Corte ha pacificamente affermato che non risponde del reato di cui all'art. 570 c.p. il coniuge che non versa il mantenimento ai figli, qualora la capacità economica del coniuge affidatario, non indigente, sia sufficiente a garantirgli i mezzi di sussistenza. L'art. 570 c.p. con l'espressione "mezzi di sussistenza" ha inteso far riferimento ai mezzi strettamente necessari per la soddisfazione delle elementari esigenze di vita.

La parte offesa ha riferito che al figlio non sono mai mancati i mezzi di sussistenza, se non per un breve periodo tra il 2015 e il 2016, periodo nel quale la [REDACTED] stava preparandosi per superare il concorso per insegnante e aveva lasciato il precedente impiego.

L'imputato, dal canto suo, ha dimostrato con la escussione dei testi in dibattimento (ed in particolare della responsabile della Caritas [REDACTED]) lo stato di bisogno che gli ha impedito negli anni di corrispondere quanto impostogli dal Tribunale civile di Catania.

Tanto premesso, il Tribunale

P.Q.M.

Visto l'art. 530 c.p.p.

Assolve [REDACTED] dal reato a lui ascritto perché il fatto non sussiste.

Visto l'art. 544 3^a comma c.p.p. fissa giorni novanta per il deposito della sentenza.

Catania 8.06.2023

Il Giudice

dott. Domenico Massimo Sapienza

